



**STATUTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE DEL 12 GIUGNO 2013**

TITOLO I

Origini, Sede, Scopi e Patrimonio

Articolo 1

1.

Il Monte dei Paschi di Siena, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno del secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472, come Istituto di diritto pubblico ha effettuato il conferimento previsto dalla Legge 30 luglio 1990 n. 218 e dal D. Lgs. 20 novembre 1990 n. 356 dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena nella Società per azioni "Banca Monte dei Paschi di Siena SpA", approvato con decreto del Ministro del Tesoro n. 721602 dell'8 agosto 1995 e, acquisita la natura di Fondazione, è oggi persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale nel quadro della legislazione vigente.

2.

La Fondazione è disciplinata dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 461, dal D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dalle norme degli articoli 12 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e dal presente statuto.



Articolo 2

1.

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha sede e Direzione Generale in Siena, Banchi di Sotto n. 34.

Articolo 3

1.

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha piena capacità di diritto privato e persegue fini di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei beni ambientali mantenendo e rafforzando i particolari legami con Siena, il suo territorio e le sue istituzioni – legami plurisecolari e consolidati dagli atti normativi vigenti – anche nella continuazione della originaria finalità di beneficenza e nel compito di favorire ed incoraggiare, anche con interventi a sostegno dei programmi e dei progetti del Comune e della Provincia di Siena e degli Enti pubblici e privati presenti nel suo territorio storico di riferimento, la promozione dello sviluppo economico, assecondando la realizzazione e la gestione di infrastrutture e di servizi che migliorino l'assetto del territorio senese, la qualità di vita della sua comunità e l'insediamento delle attività produttive che facilitano il raggiungimento degli obiettivi predetti. Le attività rientranti nell'ambito della promozione dello sviluppo economico sono possibili solo entro i limiti posti dal D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 art. 3 comma 2.

La Fondazione può anche partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di infrastrutture e servizi per il tramite di imprese strumentali, costituite dalla Fondazione medesima ed operanti esclusivamente nei settori rilevanti di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153.

Nel perseguire l'obiettivo dell'utilità sociale e per mantenere e incrementare lo sviluppo economico la Fondazione, fedele ai legami ricordati, garantisce il proprio impegno affinché:

- siano mantenute nella città di Siena la sede e la Direzione Generale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- almeno la maggioranza dei membri ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. siano scelti tra persone domiciliate nel Comune o nella provincia di Siena.

1-bis.

La Fondazione svolge la propria attività in piena indipendenza ed autonomia secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio.

1-ter.

La Fondazione può partecipare ad iniziative sovra territoriali, anche in collaborazione con altre Fondazioni, italiane e straniere.

2.

La Fondazione persegue i propri fini istituzionali salvaguardando la consistenza del suo patrimonio e promuovendone la valorizzazione. Amministra le partecipazioni detenute nel rigoroso rispetto delle finalità statutarie.

La Fondazione opera sulla base degli indirizzi individuati nei programmi annuali e pluriennali,



avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

La Fondazione pone in essere le opportune azioni al fine di rendere pubblici i programmi adottati e gli interventi realizzati.

La Fondazione promuove idonee forme di partecipazione e di consultazione delle diverse espressioni del territorio nei modi individuati con apposito Regolamento interno e comunque in occasione della presentazione del Bilancio di Missione.

3.

La Fondazione, per perseguire i propri fini, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune, anche esercitando, attraverso Società controllate o direttamente, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari di utilità sociale (imprese strumentali operanti esclusivamente nei settori rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153).

4.

La Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali può contrarre debiti con le Società in cui detiene partecipazioni e ricevere garanzie dalle stesse entro il limite massimo complessivo del 10% del proprio patrimonio.

La Fondazione non può contrarre debiti per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

5.

L'attività della Fondazione e le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate da appositi regolamenti interni.

Articolo 4

1.

Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dalla partecipazione nella Società conferitaria e dai cespiti ed attività non trasferiti a questa e il cui valore reale dovrà essere salvaguardato nel tempo, sarà incrementato da:

- le plusvalenze conseguenti alla cessione di quote di partecipazione nella Società bancaria conferitaria ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153;
- accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 e successive modifiche;
- accantonamenti facoltativi a fondi di riserva finalizzati alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni e/o alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle Società partecipate, istituiti e disciplinati con deliberazioni della Deputazione Amministratrice secondo i criteri previsti nel regolamento interno;
- liberalità ricevute, espressamente destinate ad aumento del patrimonio per volontà del donatore o del testatore.

Il patrimonio della Fondazione potrà inoltre essere incrementato dalle plusvalenze conseguenti a valutazione relative alla partecipazione nella Società conferitaria ai sensi del citato art. 9 comma 4 del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153.



2.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

3.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività. Nelle decisioni di impiego del proprio patrimonio, la Fondazione esclude ogni investimento che presenti connessioni con violazioni dei diritti dell'uomo e delle norme di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale.

4.

La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati ai sensi del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 e comunque ai sensi di legge tempo per tempo vigente su deliberazione della Deputazione Amministratrice che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione nel rispetto delle linee di gestione patrimoniale e della politica degli investimenti definite dalla Deputazione Generale. Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari esterni essa dovrà essere svolta, nel rispetto del principio della separatezza organizzativa, da strutture interne diverse e separate sul piano organizzativo da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.

Articolo 5

1.

Per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione utilizza i redditi conseguiti nell'esercizio così come definiti dall'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 e li destina come previsto dal comma 1 dello stesso art. 8.

La Fondazione assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 11/8/1991 n. 266.

2.

Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono disciplinati da apposito regolamento interno.

TITOLO II

Organi della Fondazione

Articolo 6

1.

Sono organi della Fondazione:

- a) la Deputazione Generale (organo di indirizzo);
- b) la Deputazione Amministratrice (organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci (organo di controllo);
- e) il Direttore Generale (Provveditore).

2.

Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di



legge in materia e dal presente Statuto per assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri d'indirizzo, di amministrazione e di controllo.

3.

I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.

4.

I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. o di società concorrenti del suo gruppo.

5.

L'entità delle indennità spettanti ai componenti degli organi della Fondazione viene determinata in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi, e tenuto conto della loro congruità rispetto alla natura istituzionale, alla dimensione e agli oneri di gestione complessivi della Fondazione.

TITOLO III

Deputazione Generale (organo di indirizzo)

Articolo 7

1.

La Deputazione Generale è composta da quattordici Deputati undici dei quali designati come segue:

- quattro dal Comune di Siena;
- due dalla Provincia di Siena in quanto esponenti del territorio nel quale sono storicamente insediati i 36 Comuni che ne fanno parte;
- uno dalla Regione Toscana;
- uno dall'Università degli Studi di Siena;
- uno dall'Arcidiocesi di Siena – Colle Val d'Elsa – Montalcino;
- uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in quanto esponente delle realtà economiche e del lavoro presenti nei 36 Comuni che fanno parte della Provincia di Siena;
- uno dall'Università per Stranieri di Siena.

2.

Ottenute tutte le designazioni ai sensi del comma precedente la Deputazione Generale uscente, sentito il Collegio dei Sindaci, accerta l'osservanza dello statuto e delle norme di legge ivi richiamate da parte degli Enti designanti e provvede alla nomina delle persone designate.

3.

Nella medesima riunione di cui al comma precedente la Deputazione Generale uscente provvede alla nomina dei rimanenti tre membri come segue:

- uno da scegliersi nell'ambito di una terna di nominativi proposta dalla Consulta Provinciale del



Volontariato di Siena in quanto esponente delle realtà del volontariato presenti nei 36 Comuni che fanno parte della Provincia di Siena;

- due da scegliersi nell'ambito di due terne di nominativi proposte, rispettivamente, da due rilevanti organismi regionali, nazionali, o internazionali, individuati dalla Deputazione Generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 9, operanti nei campi dell'Arte, ovvero della Cultura, della Ricerca scientifica, dello Sviluppo economico, della Tutela dell'ambiente e del paesaggio, della Cooperazione internazionale, che abbiano rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio di riferimento della Fondazione.

4.

I membri della Deputazione Generale agiscono in piena autonomia e indipendenza nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto. Non rappresentano gli Enti dai quali sono stati designati, né rispondono ad essi del loro operato.

5.

I membri designati dal Comune di Siena, dalla Provincia di Siena, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena e dalla Consulta Provinciale del Volontariato di Siena devono essere scelti tra persone residenti nel Comune o nella Provincia di Siena in possesso di titoli culturali e professionali adeguati, nonché di comprovate esperienze e competenze atte ad assicurare la rappresentanza del territorio.

6.

I restanti sei membri, designati come previsto dai precedenti commi 1 e 3, devono essere scelti tra persone in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze attinenti ad almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati all'art. 3 dello statuto.

7.

La designazione dei componenti è ispirata a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e di professionalità, e idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.

I profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire l'incarico e gli ambiti entro i quali i componenti devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto, anche ai fini di una equilibrata composizione dell'organo, sono fissati previamente, in termini generali e obiettivi, dalla Deputazione Generale e resi pubblici.

8.

Nella scelta dei componenti, gli Enti cui spetta la designazione tengono conto dei criteri fissati dalla Deputazione Generale ai sensi del precedente comma 7 e dell'esigenza di garantire al necessario ricambio dell'organo condizioni di gradualità, privilegiando in ogni caso la stabilità e la funzionalità della Fondazione.

Gli Enti cui spetta la designazione di più componenti adottano criteri di scelta che assicurino la presenza di entrambi i generi.

9.

Almeno tre mesi prima della scadenza della carica dei componenti della Deputazione Generale il Presidente della Fondazione richiede a ciascuno degli Enti di cui al comma 1 di provvedere alle designazioni di competenza ed agli Enti di cui al comma 3 di comunicare le terne di nominativi di loro spettanza.



Gli Enti suddetti devono comunicare, rispettivamente, i nomi dei soggetti designati ed i nomi dei componenti le terne almeno trenta giorni prima della data di scadenza del mandato della Deputazione Generale, indicando entro detto termine al Presidente della Fondazione i dati anagrafici e di residenza dei componenti nominati e allegando l'accettazione sottoscritta da parte di questi ultimi nonché la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo Statuto.

Gli Enti che non provvedono a comunicare le designazioni, ovvero le terne di loro spettanza, entro il termine indicato dal presente comma sono immediatamente invitati dal Presidente della Fondazione a provvedere entro un successivo termine perentorio di trenta giorni, trascorsi i quali decadono dal potere di designazione relativamente alla composizione della Deputazione Generale in detta tornata, potendo comunque concorrere alla formazione dell'organo di indirizzo alle successive scadenze nel rispetto dei termini indicati. In tal caso la Deputazione Generale uscente provvede entro trenta giorni ad effettuare la nomina dei membri vacanti – scegliendo persone aventi i requisiti richiesti – fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti l'organo e per l'eventuale eccedenza il Presidente della Fondazione chiederà immediatamente al Presidente del Tribunale di Siena di effettuarne la nomina entro trenta giorni.

10.

Completato il processo di nomina, il Presidente della Fondazione provvede a convocare, entro quindici giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione da parte degli Enti cui spettano le designazioni ovvero, quando occorra, dalla nomina ad opera della Deputazione Generale uscente o dalla comunicazione da parte del Presidente del Tribunale di Siena ai sensi del comma 9, la nuova Deputazione Generale con all'ordine del giorno gli adempimenti di cui al comma 11.

11.

La Deputazione Generale nella seduta di insediamento verifica il possesso da parte dei propri membri dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti.

12.

I componenti della Deputazione Generale possono essere nominati Presidente della Fondazione o membri della Deputazione Amministratrice, ma non membri del Collegio dei Sindaci né Direttore Generale (Provveditore).

Il Deputato Generale che accetta la nomina a Presidente o a membro della Deputazione Amministratrice decade dalla carica di Deputato Generale e viene sostituito con le modalità di cui all'art. 12 comma 4.

Articolo 8

1.

La Deputazione Generale rimane in carica per quattro anni.

Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Deputato Generale più anziano di età.

2.

La Deputazione Generale ha competenza in tema di:

- a) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni da esso previsti;
- b) indirizzo e programmazione dell'attività della Fondazione, individuazione delle priorità e degli obiettivi e verifica dei risultati mediante monitoraggio periodico;



- c) scioglimento della Fondazione e devoluzione del suo patrimonio come disciplinato al successivo art. 23;
- d) nomina e revoca del Presidente della Fondazione e degli altri componenti della Deputazione Amministratrice; nomina e revoca, per giusta causa, dei componenti del Collegio dei Sindaci; determinazione dei relativi compensi;
- e) approvazione del documento programmatico previsionale annuale;
- f) approvazione del bilancio;
- g) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica delle partecipazioni e degli altri investimenti;
- h) trasformazioni e fusioni;
- i) verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
- l) costituzione con contabilità separata di imprese strumentali; acquisizione e cessione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali operanti esclusivamente nei settori rilevanti di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153;
- m) decisioni concernenti l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472; le deliberazioni riguardanti i propri componenti devono essere prese con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci; qualora a tale riguardo la Deputazione Generale fosse impossibilitata a deliberare, provvede il Collegio dei Sindaci;
- n) definizione degli ambiti di operatività, delle condizioni e delle modalità secondo cui la Fondazione può partecipare alle iniziative sovra territoriali anche in collaborazione con altre Fondazioni, italiane e straniere;
- o) definizione, ai sensi dell'art. 7 comma 7, dei profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire l'incarico di componente la Deputazione Generale e degli ambiti entro i quali i componenti devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto;
- p) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo della Fondazione;
- q) adempimenti di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.

3.

La Deputazione Generale delibera con la presenza di nove componenti e a maggioranza dei presenti salvo che nelle materie di cui alle lett. a) c) d) e h) del precedente comma per le quali occorre la maggioranza qualificata di undici componenti; nella materia di cui alla lett. g) del precedente comma per la quale occorre la maggioranza dei Deputati in carica e nella materia di cui alla lettera q) per la quale occorre, per le prime due votazioni, la maggioranza qualificata di undici componenti e a partire dalla terza votazione, da effettuarsi entro le quarantotto ore successive, la maggioranza dei presenti. È ammessa la partecipazione mediante utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza.

4.

Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali la maggioranza dei membri richieda il voto segreto.

5.

La Deputazione Generale è convocata dal Presidente entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'approvazione del documento programmatico previsionale ed entro i termini di cui all'art. 20,



comma 2, per l'approvazione del bilancio. La convocazione ha luogo altresì quando almeno sette Deputati o il Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta motivata al Presidente.

6.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax ovvero mezzo tecnologico con certezza di ricezione, compresa la posta elettronica e-mail, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni.

7.

In caso di presenza del Presidente della Fondazione, di tutti i Deputati e Sindaci effettivi, la riunione della Deputazione Generale ha luogo validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.

8.

I componenti della Deputazione Amministratrice partecipano su invito della Deputazione Generale alle riunioni di questa, senza diritto di voto.

9.

Il Direttore Generale (Provveditore) interviene su invito della Deputazione Generale alle riunioni della stessa senza diritto di voto.

10.

Il Segretario della Deputazione Generale viene nominato dalla Deputazione stessa su proposta del Presidente all'interno della struttura della Fondazione.

TITOLO IV

Deputazione Amministratrice (organo di amministrazione)

Articolo 9

1.

La Deputazione Amministratrice è composta dal Presidente della Fondazione e da quattro Deputati, di cui almeno due residenti nel Comune o nella Provincia di Siena.

Il Presidente della Fondazione e gli altri componenti la Deputazione Amministratrice sono nominati dalla Deputazione Generale entro 30 giorni dalla scadenza della Deputazione Amministratrice uscente.

I Deputati devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 13, comma 2.

Devono, inoltre, essere in possesso di specifici e comprovati requisiti di professionalità e competenza in relazione a maturate esperienze o competenze in campo amministrativo e gestionale tenuto anche conto dei settori di intervento della Fondazione. In particolare, i componenti della Deputazione Amministratrice devono essere scelti tra persone che abbiano maturato una comprovata e pluriennale esperienza in almeno uno dei seguenti ambiti: dell'amministrazione, gestione e controllo nel settore pubblico e/o privato; dell'insegnamento universitario in materie giuridiche ed economico-finanziarie; della libera professione (forense, di consulenza aziendale, di dottore commercialista).

La Deputazione Amministratrice rimane in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e decade con la scadenza del termine previsto dall'art. 20, comma 2, per l'approvazione del bilancio



relativo al quarto e ultimo esercizio, salva la gestione dei soli affari correnti sino al momento della effettiva sostituzione.

1-bis.

Ai fini della nomina dei componenti della Deputazione Amministratrice, la Deputazione Generale individua i candidati che, per professionalità, competenza e autorevolezza, risultano più adeguati ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e a preservarne il corretto funzionamento.

1-ter.

Nella Deputazione Amministratrice devono essere rappresentati entrambi i generi.

2.

La Deputazione Amministratrice elegge al proprio interno il Vice Presidente.

Articolo 10

1.

La Deputazione Amministratrice è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque di regola almeno una volta ogni mese. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno tre Deputati o il Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta motivata al Presidente.

2.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.

3.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli oggetti da trattare, deve essere recapitato mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax ovvero mezzo tecnologico con certezza di ricezione, compresa la posta elettronica e-mail, ai Deputati ed ai Sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi speciali di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di sole 48 ore. In caso di presenza di tutti i componenti e dei Sindaci effettivi, la riunione della Deputazione Amministratrice può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.

4.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno quattro Deputati compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

È ammessa la partecipazione mediante utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza.

5.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca, la sospensione e la cessazione dall'incarico, il trattamento economico, la durata in carica e i limiti di competenza del Direttore Generale (Provveditore) devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre Deputati.

6.

Le deliberazioni della Deputazione Amministratrice sono adottate a voto palese. Possono essere adottate a voto segreto solo su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente: se la votazione avviene a scrutinio segreto, il



FONDAZIONE
MONTE DEI PASCHI
DI SIENA

Presidente – in caso di parità – rende palese il suo voto.

7.

Il Direttore Generale (Provveditore) interviene di regola alle riunioni della Deputazione Amministratrice, senza diritto di voto.

8.

Il Segretario della Deputazione Amministratrice è scelto dalla Deputazione stessa su proposta del Presidente all'interno della struttura della Fondazione.



Articolo 11

1.

La Deputazione Amministratrice ha, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dalla Deputazione Generale, tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quelli riservati alla stessa Deputazione Generale dall'art. 8. In particolare spetta alla Deputazione Amministratrice:

- a) deliberare, nell'ambito delle linee generali della politica delle partecipazioni di cui all'art. 8 comma 2 lett. g), anche riguardo alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA:
 - l'acquisizione e la cessione di partecipazioni, ad eccezione di quelle di controllo in società strumentali che rientrano nella competenza della Deputazione Generale come da art. 8 comma 2 lett. l) dello statuto;
 - l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle Società in cui possiede partecipazioni, con facoltà di delegare al Direttore Generale (Provveditore) l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle Società in cui la partecipazione sia inferiore al 4%;
 - la rinuncia o cessione del diritto di opzione;
 - l'adesione a patti di sindacato che comportino limitazioni al diritto di voto;
- b) deliberare, nell'ambito delle linee generali della politica delle partecipazioni e degli altri investimenti di cui all'art. 8 comma 2 lett. g), gli acquisti, le vendite e le permutate di beni immobili;
- c) deliberare la destinazione del reddito secondo quanto previsto dall'art. 5;
- d) autorizzare le azioni giudiziarie ed il recesso dalle azioni stesse; autorizzare transazioni giudiziali e stragiudiziali nonché il deferimento ad arbitri di speciali questioni;
- e) predisporre il documento programmatico previsionale ed il bilancio da sottoporre all'approvazione della Deputazione Generale;
- f) nominare il Direttore Generale (Provveditore) determinandone il trattamento economico e di quiescenza e la durata in carica nonché i limiti di competenza con esclusione di deleghe nelle materie elencate nelle precedenti lettere; deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione e cessazione dell'incarico;
- g) verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause di sospensione e di decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2.

La Deputazione Amministratrice, nel selezionare le persone destinate a ricoprire incarichi in società ed enti strumentali controllati e partecipati dalla Fondazione, tiene conto del primario interesse di dette società ed enti, delle loro caratteristiche e della natura dell'incarico, ispirandosi a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità, professionalità e pari opportunità tra i generi.

TITOLO V

Norme generali che concernono i Deputati della Deputazione Generale e i Deputati della Deputazione Amministratrice

Articolo 12



1.

Tutti i Deputati hanno pari dignità e diritti e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione.

2.

Il Presidente della Fondazione e i Deputati non possono essere nominati per più di due volte consecutivamente.

3.

In ciascun organo tutti i Deputati che ne fanno parte restano in carica per lo stesso periodo e scadono alla medesima data.

4.

Quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nelle Deputazioni, il Presidente provoca la nomina del nuovo Deputato che, se trattasi di Deputazione Generale, sarà effettuata dalla Deputazione Generale medesima sulla base di una nuova designazione o dell'indicazione di una nuova terna da parte dell'Ente che aveva designato o indicato nella terna il componente venuto meno. Il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituito.

5.

Ai componenti la Deputazione Generale oltre al rimborso delle spese spetta un'indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni di Deputazione in misura stabilita dalla stessa Deputazione Generale udito il Collegio dei Sindaci.

6.

Al Presidente ed ai componenti la Deputazione Amministratrice, oltre al rimborso delle spese in misura stabilita dalla Deputazione Generale, spetta un compenso annuo fisso.

7.

La misura delle indennità e dei compensi, nonché le relative modalità di corresponsione sono determinate dalla Deputazione Generale udito il Collegio dei Sindaci. La Deputazione Generale delibera altresì sulla corresponsione dei rimborsi spese.

8.

I componenti delle Deputazioni non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano interessati o che riguardi Enti o Società dei quali siano amministratori, sindaci, o dipendenti; essi si considerano, però, presenti agli effetti del numero legale degli intervenuti. I presenti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

9.

Nel caso in cui un componente di una delle Deputazioni venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza ed al Presidente del Collegio dei Sindaci, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

10.



Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 13

1.

Tutti i Deputati devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al successivo comma 2.

Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità è verificato dai rispettivi organi collegiali con deliberazione motivata.

2.

Non possono essere nominati nelle Deputazioni (Generale e Amministratrice) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d), f) o nelle condizioni previste dall'art. 5 commi 1 e 2 del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998 n. 161 e successive modificazioni.

3.

I componenti della Deputazione Generale non possono ricoprire cariche negli organi della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e delle altre società del gruppo Monte dei Paschi di Siena, né essere Direttore Generale né dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; i componenti della Deputazione Generale possono, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 4, ricoprire incarichi negli organi di altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione con un limite massimo di due incarichi.

4.

I componenti della Deputazione Amministratrice non possono far parte della Deputazione Generale, ferme restando le funzioni del Presidente di cui all'art. 15, né del Collegio dei Sindaci; non possono ricoprire cariche negli organi né essere Direttore Generale né dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA né delle altre società controllate o partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; possono, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 4, ricoprire incarichi negli organi di altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione con un limite massimo di due incarichi.

5.

Non possono far parte delle Deputazioni:

- a) gli Amministratori, i componenti i Collegi dei Sindaci e i dipendenti degli Enti cui compete il potere di designazione dei componenti la Deputazione Generale ovvero il potere di indicare le terne ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 commi 1 e 3, nonché i soggetti legati ai predetti Enti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a tempo determinato;
- b) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di due anni;
- c) i componenti di organi di altre Fondazioni bancarie;
- d) gli Amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione con i quali la Fondazione stessa abbia rapporti organici e permanenti istituiti mediante formale convenzione, ad eccezione degli Enti e imprese strumentali;



- e) i membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di rilevanza costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- f) i Presidenti ed i membri dei Consigli regionali e provinciali, gli Assessori regionali e provinciali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, i membri dei Consigli comunali, gli Assessori comunali e i Sindaci di Comuni con popolazione superiore a n. 50.000 abitanti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- g) i segretari e i direttori generali delle Regioni, delle Province e dei Comuni, situati nei territori di attività prevalente della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- h) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno.

6.

Non sono compatibili con la carica di componenti le Deputazioni:

- a) i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a n. 50.000 abitanti;
- b) coloro che ricoprono, all'interno di un partito politico o di un raggruppamento politico (a titolo esemplificativo, una lista, un movimento, un'associazione) che abbia partecipato ad elezioni politiche o amministrative, un ruolo esecutivo a livello nazionale ovvero, nei territori di attività prevalente della Fondazione, a livello regionale, provinciale o comunale.

Entro un mese dalla nomina il Deputato deve rimuovere l'incompatibilità a pena di decadenza.



Articolo 14

1.

Se alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 comma 4-*bis* della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d), f) o delle condizioni previste dall'art. 6 comma 1 del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998 n. 161 e successive modificazioni sopravviene dopo la nomina, essa determina la sospensione di diritto dalla carica.

2.

La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza, non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni, anche su richiesta degli Enti che abbiano effettuato la relativa designazione o proposto la relativa terna ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 commi 1 e 3, e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio.

La cessazione della sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza, non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni.

3.

I Deputati decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti previsti all'art. 13, commi 1 e 2 dello statuto;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma primo, lett. f) della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte;
- sopravvenienza delle incompatibilità previste dall'art. 6 comma 4 e dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 dello statuto.

4.

La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni, anche su richiesta degli Enti che abbiano effettuato la relativa designazione o proposto la relativa terna ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 commi 1 e 3, e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia.

5.

Ciascun componente degli organi della Fondazione è obbligato a dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza o di sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano. Il Direttore Generale (Provveditore) dà comunicazione dell'eventuale causa insorta alla Deputazione Amministratrice e al Collegio dei Sindaci.

TITOLO VI Il Presidente



Articolo 15

1.

Il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d) dello statuto, è scelto fra persone residenti nel Comune o nella Provincia di Siena, in possesso di specifici requisiti di onorabilità come da art. 13 comma 2 ed in possesso altresì di specifici requisiti di professionalità in relazione a maturate e pluriennali esperienze o competenze in campo amministrativo e gestionale, adeguate alla funzione che deve svolgere ed atte ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

2.

Il Presidente dura in carica quanto la Deputazione Amministratrice e scade con essa.

3.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza generale della Fondazione di fronte a terzi;
- b) convoca e presiede le adunanze della Deputazione Generale, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige i lavori senza diritto di voto e garantisce il monitoraggio di cui all'art. 8, comma 2, lettera b);
- c) convoca e presiede le adunanze della Deputazione Amministratrice, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione su proposta del Direttore Generale (Provveditore) le liti nelle procedure esecutive ed ingiuntive nonché in quelle previste dalla legge fallimentare con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni, di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa; presenta ricorsi per la emissione di decreti ingiuntivi e per l'ammortamento di titoli di credito, sostenendo egualmente in ogni grado di giurisdizione le eventuali conseguenti liti, ferme restando le altre facoltà sopra indicate. Consente l'annotamento di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari; presenta ricorsi amministrativi e tributari in ogni ordine e grado di giurisdizione;
- e) nomina gli avvocati con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale nelle quali sia, comunque, interessata la Fondazione;
- f) in caso di urgenza e di necessità, provvede, su proposta del Direttore Generale (Provveditore), all'esercizio dei poteri della Deputazione Amministratrice, comunicando le decisioni assunte alla Deputazione stessa alla prima successiva riunione; non possono, peraltro, essere esercitati in via d'urgenza i poteri della Deputazione Amministratrice indicati all'art. 11 dalla lett. a) alla lett. g), eccezione fatta per quanto previsto alla lett. d);
- g) promuove le attività della Fondazione e assicura il corretto ed efficace funzionamento della Deputazione Generale e della Deputazione Amministratrice.

Articolo 16

1.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di convocare e presiedere le adunanze della Deputazione Generale passa al Deputato Generale più anziano di età che può dirigerne i lavori esercitando il diritto di voto. Ogni altro potere indicato al precedente art. 15 comma 3 passa al Vice Presidente della Deputazione Amministratrice e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo al Direttore Generale (Provveditore), limitatamente ai poteri indicati alle lett. a), d) ed e).



2.

Di fronte ai terzi, al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del Debito Pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei predetti basta a far presumere l'assenza o l'impedimento di quelli che li precedono in ordine gerarchico ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa le autorizzazioni eventualmente occorrenti per gli atti ai quali la detta firma si riferisca.

TITOLO VII

Il Direttore Generale (Provveditore)

Articolo 17

1.

Il Direttore Generale (Provveditore) è nominato dalla Deputazione Amministratrice ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. f) con la maggioranza di cui all'art. 10 comma 5.

Il Direttore Generale (Provveditore) deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale, amministrativo, economico, finanziario ed in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.

2.

Il Direttore Generale (Provveditore), oltre alle altre attribuzioni deferite dallo statuto ed ogni altra di sua competenza:

- a) sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione e ne è responsabile;
- b) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione;
- c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Deputazione Amministratrice e della Deputazione Generale;
- d) compie gli atti che rientrano nei limiti di competenza assegnatigli dalla Deputazione Amministratrice;
- e) provvede alla istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Deputazione Amministratrice e formula proposte sulle materie di sua competenza;
- f) ha facoltà di delega a dipendenti per il compimento di atti e/o di categorie di atti e di rilascio di procure speciali a terzi per la conclusione di singoli affari e per la firma di determinati atti e contratti;
- g) sostituisce il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento ai sensi dell'art. 16 comma 1.

3.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale (Provveditore), alle riunioni della Deputazione Amministratrice interviene senza diritto di voto il dirigente della Fondazione che lo stesso Direttore Generale (Provveditore), d'intesa con il Presidente, designa anno per anno. Lo stesso dirigente, in caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale (Provveditore), ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Deputazione Amministratrice e della Deputazione Generale.

4.

Il Direttore Generale (Provveditore) non può assumere cariche negli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione. Non può inoltre ricoprire cariche, né essere Direttore Generale né dipendente, della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA né di altre società controllate o partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA;



può, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 4, ricoprire incarichi nelle società strumentali e nelle altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione con un limite massimo di due incarichi.

L'incarico di Direttore Generale (Provveditore) è altresì incompatibile con quanto indicato all'art. 13, commi 5, lett. a), c), d), e), f), g), h), e 6.

5.

Il Direttore Generale (Provveditore) deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 13 comma 2.

5-bis.

Se alcuna delle condizioni previste dall'art. 14 comma 1 sopravviene dopo la nomina, essa determina la sospensione di diritto del Direttore Generale (Provveditore) dalla carica.

La sospensione è disposta dalla Deputazione Amministratrice non appena essa acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni, non oltre trenta giorni da tale notizia.

6.

Il Direttore Generale (Provveditore) decade di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal comma 5;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19/3/1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della Legge 19/3/1990 n. 55;
- sopravvenienza delle incompatibilità previste dall'art. 6 comma 4 e dal comma 4 del presente articolo.

La decadenza è dichiarata dalla Deputazione Amministratrice non appena essa acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni, non oltre trenta giorni da tale notizia.

7.

Il Direttore Generale (Provveditore) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Deputazione Amministratrice del verificarsi di cause di sospensione o di decadenza.

Nel caso in cui il Direttore Generale (Provveditore) venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione alla Deputazione Amministratrice, nonché astenersi dall'assumere deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui sopra, il Direttore Generale (Provveditore) può essere dichiarato decaduto dalla Deputazione Amministratrice

TITOLO VIII
Il Collegio dei Sindaci



Articolo 18

1.

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I Sindaci sono nominati dalla Deputazione Generale entro 30 giorni dalla scadenza del Collegio dei Sindaci uscente. La nomina di uno dei Sindaci effettivi avviene su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio nomina il proprio Presidente.

2.

Il Collegio dei Sindaci rimane in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e decade con la scadenza del termine previsto dall'art. 20, comma 2, per l'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio, salvo lo svolgimento delle proprie funzioni sino al momento della effettiva sostituzione.

I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

3.

I Sindaci non possono essere nominati per più di due volte consecutivamente. I Sindaci effettivi assistono alle sedute della Deputazione Amministratrice e della Deputazione Generale.

4.

Al Presidente del Collegio dei Sindaci ed ai Sindaci effettivi, compete un corrispettivo annuo fisso.

5.

Ai membri del Collegio dei Sindaci che si rechino fuori dalla propria residenza per specifiche ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese.

6.

L'ammontare del compenso annuo viene determinato dalla Deputazione Generale. Il rimborso spese è attribuito nella medesima misura fissata per i componenti la Deputazione Amministratrice.

Articolo 19

1.

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo della Fondazione. Esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi in materia in quanto sia compatibile con la speciale natura della Fondazione.

2.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questi è sostituito dal supplente più anziano di età, fino alla prima riunione successiva della Deputazione Generale, che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme ai Sindaci già in carica.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, la Deputazione Generale è convocata entro trenta giorni per provvedere all'integrazione.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco supplente, la Deputazione Generale provvede alla sostituzione nella sua prima riunione successiva.

3.

Il Presidente, i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti non possono far parte della Deputazione



Generale né della Deputazione Amministratrice, non possono ricoprire cariche negli organi né essere Direttore Generale né dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA né di altre società controllate o partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; possono, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 4, ricoprire incarichi nelle altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

L'incarico di Sindaco è altresì incompatibile con quanto indicato all'art. 13 commi 5 lett. dalla a) alla h) e 6.

3-bis.

I Sindaci decadono di diritto dalla carica qualora perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 18 comma 2 o vengano a trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 comma 4 e dal comma 3, secondo paragrafo, del presente articolo.

La decadenza è dichiarata dal Collegio dei Sindaci non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle relative condizioni, non oltre trenta giorni da tale notizia.

Il Sindaco ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Collegio del verificarsi di cause di decadenza.

4.

Nei casi previsti dall'art. 8 comma 2 lett. m) il Collegio dei Sindaci esprime il proprio parere in merito alla deliberazione di assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 riguardanti i componenti la Deputazione Amministratrice, ovvero provvede a deliberare qualora la Deputazione Generale ne fosse impossibilitata.

**TITOLO IX
Bilancio**

Articolo 20

1.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2.

Il bilancio dell'esercizio precedente viene comunicato dall'organo di amministrazione al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la Deputazione Generale che deve discuterlo. La Deputazione Generale approva, sentita la relazione del Collegio dei Sindaci, il bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi di cui all'art. 2364 comma 2 del Codice Civile, in quanto applicabili, l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere posticipata non oltre i centottanta giorni dalla chiusura del medesimo. In questi casi la Deputazione Amministratrice segnala le ragioni della dilazione nella Relazione sulla Gestione.

Il bilancio viene inviato all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dalla sua approvazione ed è reso pubblico nelle forme ritenute più idonee.

3.

Lo schema di bilancio e la relativa relazione sono predisposti dalla Deputazione Amministratrice.

4.

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Deputazione Generale approva il documento programmatico



previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo recante fra l'altro l'indicazione dei criteri per la ripartizione degli interventi da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza.

5.

Il bilancio della Fondazione è costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile; nella redazione del bilancio la Deputazione Amministratrice si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153, osservando le prescrizioni regolamentari stabilite dall'Autorità di Vigilanza.

6

Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili la Fondazione si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli artt. 2421 e 2435 del Codice Civile.

TITOLO X

Facoltà di firma

Articolo 21

1.

Hanno disgiuntamente la firma per la Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente della Deputazione Amministratrice, ai sensi dell'art. 16;
- c) il Direttore Generale (Provveditore) ai sensi dell'art. 17 comma 2 e nei limiti delle deleghe conferitegli.

2.

I poteri di firma concessi dal Direttore Generale (Provveditore) a dipendenti od a terzi sono regolati dalle previsioni e specificazioni contenute nei rispettivi atti di delega.

TITOLO XI

Del personale

Articolo 22

1.

La Fondazione può avvalersi di personale proprio o di Società controllate o partecipate – anche indirettamente – distaccato presso la medesima.

2.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

3.

La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.



TITOLO XII

Estinzione

Articolo 23

1.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 comma 7 del D. Lgs. 17/5/1999 n. 153, in caso di scioglimento della Fondazione, deliberato dalla Deputazione Generale ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. c) dello statuto, il patrimonio è devoluto ad una o più Fondazioni, anche di nuova costituzione, scelte con delibera della Deputazione Generale sentiti il Comune di Siena e la Provincia di Siena, per assicurare la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione.

TITOLO XIII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 24

1.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza e verrà reso pubblico nelle forme più idonee.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto restano abrogate tutte le disposizioni statutarie precedenti nonché le norme regolamentari incompatibili con lo Statuto medesimo.

2.

In sede di prima applicazione del presente Statuto, per quanto concerne le nomine dell'Organo di Indirizzo, si procederà come segue:

- entro cinque giorni dalla notifica alla Fondazione del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza che approva le modifiche statutarie, il Presidente della Fondazione invia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'invito agli Enti di cui all'art. 7 ad effettuare le designazioni di competenza assegnando per tale adempimento il termine di trentacinque giorni. Gli Enti suddetti dovranno entro detto termine comunicare i dati anagrafici e di residenza dei componenti designati inviando l'accettazione sottoscritta da parte di questi ultimi e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti al Presidente della Fondazione;
- gli Enti che non provvederanno ad effettuare ed a comunicare le designazioni entro il termine indicato dal presente comma, saranno immediatamente invitati dal Presidente della Fondazione a provvedere entro un successivo termine perentorio di quindici giorni, trascorsi i quali decadranno dal potere di designazione relativamente alla composizione della Deputazione Generale in detta tornata. In tal caso la Deputazione Generale uscente provvederà entro cinque giorni ad effettuare la nomina dei membri vacanti – scegliendo persone aventi i requisiti richiesti – fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti l'organo e per l'eventuale eccedenza il Presidente uscente chiederà immediatamente al Presidente del Tribunale di Siena di effettuare la nomina entro trenta giorni;
- il Presidente della Fondazione dovrà, entro cinque giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione, ovvero alla scadenza del termine, avviare la procedura per la costituzione e



l'insediamento della Deputazione Generale secondo le modalità previste dal presente Statuto.

3.

Gli attuali organi restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 25

1.

Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, qualora il patrimonio della Fondazione subisca una riduzione, a seguito di uno straordinario andamento negativo dei mercati e in particolare del corso delle azioni della Banca conferitaria, e nel caso, in cui nel medesimo contesto, la Fondazione raggiunga intese con i suoi creditori finanziari, volte a ribilanciare entro una data prefissata il proprio debito e nel contempo il rapporto fra i debiti complessivi e il proprio patrimonio, in modo da rispettare la soglia stabilita nel citato art. 3, comma 4, in via eccezionale detta soglia potrà essere mantenuta anche a un livello superiore al 20% del valore del patrimonio, per il tempo necessario a ripristinare detto rapporto, entro la data stabilita dalle raggiunte intese. A partire dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di tale termine la presente disposizione transitoria diverrà automaticamente inefficace.

Articolo 26

1.

Al fine di determinare una sfasatura temporale nella durata dei diversi organi della Fondazione, con riferimento alla prima nomina del Presidente, della Deputazione Amministratrice e del Collegio dei Sindaci, successiva all'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dalla Deputazione Generale nelle adunanze del 15 maggio e 5 giugno 2013, in deroga all'art. 9, comma 1, e all'art. 18, commi 1 e 2, si applicano le seguenti disposizioni:

(i) il Presidente, la Deputazione Amministratrice e il Collegio dei Sindaci sono nominati dalla Deputazione Generale nella sua seduta di insediamento;

(ii) il Presidente, la Deputazione Amministratrice e il Collegio dei Sindaci così nominati rimangono in carica per un esercizio, compreso quello di nomina, e decadono con la scadenza del termine previsto dall'art. 20, comma 2, per l'approvazione del bilancio relativo al medesimo esercizio;

(iii) detto mandato non sarà conteggiato ai fini di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, e dall'art. 18, comma 3.

(iiii) la deroga di cui al punto che precede non si applica a coloro che abbiano già esaurito la possibilità di svolgere ulteriori mandati oltre quello attualmente in scadenza.

Articolo 27

1.

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, l'individuazione dei due Organismi che saranno invitati a comunicare le rispettive terne alla Fondazione, avverrà da parte della Deputazione Generale entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del nuovo statuto.